Statuto della Penna

C 10 ✕ 24 40 - 3 ½

C P E S

G A C

Delegazne Ap.lica di Spoleto Governo di Amelia Comunità di Penna Anno 1836	Atti di Aggiudicazione per l'affitto	Del Danno dato
Il Danno dato caduto in affitto	è contemplato nel Tit.o 3: Art.o 7. della Parte attiva	Dalla Tabella del 1836
Somma relativa	Considerata in Tabella	Scudi Due

Somma risultante dalla presente aggiudicazione Sc. 5

IIv

Quaderno degli Oneri, e Condizioni per l'affitto del danno dato

1. La Comtà di Panna affitta per un anno il danno dato, computabile dal giorno dell'approvazione degli atti di delibera

2. L'affitto sarà fatto all'asta publica nella forma solita, e consueta. La base dell'incanto sarà di sc. 2:00. per quanto è fissato il prodotto nell'art.o 7. Tit.o 3. della Tabella preventiva

3. La Comtà cede a favore dell'affittuario tutti i diritti, che ad essa appartengano per l'esigenza delle penali sulli danni dati a carico dei dannificanti a forma di questo statuto Comunitativo, e sulli sconfini a favore delle Capitolazioni fralle Comtà limitrofe —

4. L'ultimo, e migliore oblatore sarà l'aggiudicatario dell'affitto, ma non vi acquisterà diritto, se non dopo trascorsi i termini di vigesima, e sesta, e dopo la Superiore approvazione —

5. Il deliberatario immediatamente all'estinzione dell'ultima candela dovrà nominare, ed ascrivere la sua cauzione solidale da approvarsi dal Consiglio, coll'obbligo di ascriverne altra, quando venisse esclusa la prima —

6. L'affittuario soggiacerà a tutte le spese di aggiudicazione

7. La corrisposta dell'affitto sarà pagata bimestralmente in mani dell'Esattore Comtivo —

8. L'affittuario sarà tenuto osservare il presente Capitolato, nè potrà pretendere alcun bonifico, o difalco per qualunque caso impreveduto, e straordinario, ma dovrà pagare integralmente la somma per la quale verrà concluso il contratto di affitto

Notificazione

La mattina del Trentuno Decembre prossimo in questa sala Comtiva si darà luogo, alle ore diciasette, all'apertura

IIIv

dall'incanto per l'affitto del danno dato, per un anno da incominciare dopo che saranno stati approvati gli atti dall'Aplica Delegazione. Chiunque pertanto volesse accedere al detto affitto, dovrà comparire in detto giorno, ed ora a dare la sua offerta, rimanendo intanto visibile ad ognuno il Capitolato delle condizioni, con le quali si procede al contratto. Penna 30: 9mbre 1835 = Franco Frisci Segrio = Affissa in Penna li 30. 9mbre 1835. = Camillo Credali Famiglio

Il giorno 31. Dicembre 1835

Avanti l'Illmo Sig. Giuseppe Lucani Priore, assenti ambedue gli Anziani, e me infrao segrio, chiamati in Testimoni Nicola Bonafede, e Luigi de Santis di Penna si è proceduto all'accensione della candela, per l'affitto del danno dato per un anno, a datare dal giorno dell'approvazione dei presenti atti, durante la qual candela

Leopoldo Valeriani ha offerto Scudi due

Accesa la seconda candela Giacinto Ragnoli ha offerto Scudi due e Baj: cinquanta

Accesa la terza candela Franco Mattucci ha offerto scudi tre e Baj: dieci

Accesa la candela vergine è mancata senza offerta

Allora è stato deliberato l'affitto del danno dato a favore di Francesco Mattucci per un anno, e per l'annua corrisposta di Scudi Tre e Baj: dieci, salvo però il termine della vigesima, e sesta e salva la Superiore approvazione

Francesco Frisci Segrio

Notificazione per la vigesima, e sesta

Notificazione

Essendo stato deliberato l'affitto del danno dato per un anno, e per la corrisposta di Scudi Tre e Baj: dieci, se ne da avviso al publico, perchè chiunque voglia, possa dare l'offerta di vigesima entro dieci giorni, e quella di sesta entro altri consecutivi giorni dieci. Penna 31. Xmbre

IV a

1835 = Franco Frisci Segretario = Affissa in Senna li
31 Xmbre 1835 = Camillo Credali Famiglio —

Offerta di Sesta — Il giorno 17 Gennaro 1836 =

È comparso in Segria Giacinto Ragnoli, ed ha offerto la sesta all'affitto del danno dato, esibendo in sua sicurtà il Sig. Vincenzo Bonafede = Franco Frisci Segretario —

Notificazione per l'accenzione di Candela sull'offerta di Sesta — = Notificazione —

In seguela dell'offerta di sesta data per l'affitto del danno dato si previene il publico, che la mattina del 27. del corrente, alle ore diciassette, in questa sala comunitativa si procederà all'accenzione della Candela sopra detta offerta. Senna 17. Gennaro 1836 = Franco Frisci Segretario —

Affissa in Senna li 17 Genn.º d.º = Camillo Credali Famiglio —

Delibera sull'offerta di Sesta — Il giorno Ventisette Gennaro 1836 =

Avanti l'Illmo Sig. Priore, assenti gli anziani, presente me infrascritto Segretario, chiamati in testimoni Nicola Bonafede, e Vincenzo Silvestri di Senna, si è proceduto all'accenzione della Candela per l'affitto del danno dato sull'offerta di ₠ 3:61:3: da Giacinto Ragnoli; durante qual candela Silvestro Tagliari ha offerto scudi quattro —

Accesa la seconda candela Giacinto Ragnoli ha offerto scudi quattro, e Baj. Cinquanta = Silvestro Tagliari ha offerto scudi quattro, e Baj. sessanta

Accesa la terza candela Giacinto Ragnoli ha offerto scudi Cinque —

Accesa la candela vergine è mancata senza offerta —

Allora è stato deliberato l'affitto del danno dato per un anno a favore di Giacinto Ragnoli con la sicurtà di Vincenzo Bonafede, e per l'annua corrisposta di

IIIv IVv

Scudi Cinque, salva l'approvazione Superiore, dopo la quale
avrà principio l'affitto
Fatto in Fanna il giorno, mese, ed anno sudetti
Così è; Francesco Grisi Notaro, e Segno

V2

IIIv IVv

VI 2

Accoltare pag. 1. n.° 2.

Alberi fruttiferi pag: 9: n.° 15.
{ infruttiferi pag: 9: n.° 16.

Accusa de' Padroni pag: 9: n.° 18:

Accusare li Dannificanti pag: 11: n.° 44:

Accusa ingiusta, e falsa pag: 13. n.° 53: 54:

VI v

VIII2

Biade pag. 1. n.º 1. 2.

Bestie da Soma nelle Vigne pag: 2. n.º 3.

Bestie grosse nei Risoretti pag: 2: n.º 5.

Bestie grosse, & minute nei Casali pag. 4: n.º 6.
nelle Colti pag. 4: n.º 8
nelli Bovi pag: 4: n.º 10
nelli Pagliari pag: 5: n.º 13.

Bovi con Campani pag. 5. n.º 14.

Beni della Corte pag: 10: n.º 34: pag: 11: n.º 38.

Bannita grande pag: 10: n.º 35: 37:
S. Lucida pag. 8. n.º 36

Bestie senza Custode pag: 12: n.º 48:

Bestie per servizio della Corte pag: 17: n.º 68:

Bovi gratis per servizio della Corte pag. 18: n.º 71.

B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z

VIIv

VIII 2

Canape pag. 1. n.° 1.
Cordelli pag. 1. n.° 2
Capre nelle Vigne pag. 2. n.° 3.
Canneti pag: 2: n.° 4. pag: 8: n.° 24:
Casali fuori delli Risorvetti pag. 2. n.° 6.
Colti pag. 4: n.° 8.
Campani pag: 5. n.° 14:
Cavoli pag: 7: n.° 16
Cipolle pag: 7: n.° 16:
Cocuzze pag: 7: n.° 16:
Cocommeri pag: 7: n.° 16.
Cetroli pag: 7: n.° 16:
Cani pag: 9: n.° 30:
Capitoli del Macello pag: 10: n.° 75:
Carne del Macello pag: 11: n.° 76:
Capitoli della Pizzicaria, ed Osteria pag: 11: n.° 77:
Capitoli delle Tene per li Polli d'India, ò siano Gallinacci pag: 13: n.° 87: fino al 91:
Capitolazioni colla Comunità di Orte pag: 15:

IX a

Danno, e delitto di notte pag: 14: n.° 59:

D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z

Erbe pag: 7: n.º 16:

Emenda dove la pena pag: 14: n.º 60:

E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z

XV

Frutti pag. 4. n°. 7.

Frutti in Vigne, e fuori delle Vigne pag: 6. n°. 15.

Fontana longa, e tonda pag: 11: n°. 42:

Fontana di Mevaltello pag: 11: n°. 42:

Fontanella pag: 11: n°. 43.

Fornace di Calce per servizio della Corte pag: 18: n°. 70:

Forno da cocere pag: 20: n°. 74:

Fiera, e Mercato pag: 26:

Grani pag: 1. n.° 1. 2.

Ghiande pag: 4: n.° 7. & pag: 8: n.° 19:

Giardino pag: 11: n.° 38: 39: 40: 41:

Guardiano pag: 12: n.° 46: 47: 49:
pag: 13: n.° 51: 52: 53: 54: 55:
pag: 14: n.° 57:

Graticie pag: 13: n.° 55. pag: 23: n.° 85:

Gallinacci pag: 23: n.° 87: fino al 91:

XIIv

XIII 2

H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
X
Y
Z

XIIIv

3

XIVr

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

X

Y

Z

XIVv

K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
X
Y
Z

XVv

Legumi pag: 1. n°. 1.

Lini pag: 1. n°. 1.

Legna morta pag: 9: n°. 17:

Licenza per far danno pag: 9: n°. 31:

Lavar Panni pag: 11: n°. 41:

XVII 2

Mete de' Grani, Biade pag. 1. n.° 2.

Meloni pag: 7: n.° 16.

Macchia pag. 8. n.° 21:

Macchia de' Canali pag: 10: n.° 34:

Minori di anni dieci pag: 11: n.° 45:

Minori indotti per testimonj pag: 15: n.° 64:

Mola della Corte pag: 19: n.° 71:

Molitura pag: 20: n.° 73:

Macello pag: 20: n.° 75:

XVIII/2

Nessuno possa comprare robba per rivenderla pag: 10: n.° 83

N

O

P

Q

R

S

T

V

X

Y

Z

XVIIIv

Olive pag. 4. n°. 7. pag: 8: n°. 20:

Orzi pag: 4: n°. 10: nei Risotti pag: 7: n°. 17: 18.

Ortaglie pag: 7: n°. 16:

Opere per la Corte pag: 16: n°. 65: pag: 17: n°. 69:

Ova pag: 21: n°. 78: pag: 22: n°. 84:

Orte pag: 21: n°. 79: pag: 22: n°. 80:

XIX v

XX 2

Porci nelle Vigne pag: 2. n.° 3.
{ nelle Colti pag: 4: n.° 9
{ nelle Ave pag: 5: n.° 13.

Prati usati pag: 5: n.° 11:

Prati novi pag: 5: n.° 12:

Pagliari pag: 5: n.° 13:

Pegno negato pag: 9: n.° 29:

Pene non espresse pag: 10: n.° 32:

Podestà pag: 14: n.° 58: pag: 15: n.° 61: 62:

Padroni indotti per Testimonj pag: 15: n.° 63:

Pollami per servizio della Corte pag: 17: n.° 67:

Pascolo per le Bestie del Macello pag: 20: n.° 75:

Pizzicarolo pag: 21: n.° 77:

XXv

Q
R
S
T
V
X
Y
Z

XXI v

Evaro debe dene pag: 10: nº. 33. pag: 15: nº. 61:

Q
R
S
T
V
X
Y
Z

XXIIv

XXIII r

Risovetti pag: r. n.° 5.

R
S
T
V
X
Y
Z

XXIVr

Seminati pag: 1. n.° 1, pag: 8: n.° 23.

Scollina pag: 10: n.° 35.

S T V X Y Z

XXIV

Termine { a denunciare la Stima pag: 13: n.º 50:
al Guardiano per le Accuse pag: 14: n.º 57:
al Podestà per le Dollette pag.ª d.ª n.º 58.

XXV v

Vigne pag: 2. n.° 3. pag: 8: n.° 22:

Vaccine nelle Vigne pag: 2: n.° 3.

Uva delle Vigne, e fuori delle Vigne pag: 6: n.° 15. pag: 14: n.° 56:

Uomini per servizio della Corte pag: 16: n.° 66:

Vino pag: 21: n.° 79: pag: 22: n.° 81: 82: 83:

V
X
Y
Z

XXVI v

X

Y

Z

XXVIIv

XXVIII

Y

Z

Zitelle indotte per Vesnironi pag: 15: n.° 64:

XXIXv

Annotazione

Il presente Statuto della Penna, che fin dall'anno 1620: fù stabilito, concordato, ed approvato dall'Illmi Signori Marchesi Orsini Padroni, è stato per ordine della Sagra Congregazione del B. Governo ricopiato; e trascritto secondo lo Statuto Originale, che si era ridotto lacero, e poco intelligibile; coll'aggiunta in fine del rispetto delle Capitolazioni colla Comunità di Orte, della provenienza del Monte Frumentario, ò sia Monte grande, e della Fiera, e Mercato.

Capitoli delli Danni Dati dalle Bestie

Seminati

1. In primis, che le Bestie, che saranno tro-
vate a dar danno nelli Seminati de' Gra-
ni, Biade, Legumi, Canape, Lini, ed al-
tri simili dalle Calende di Novembre
sino alle Calende di Marzo, si paghi per
Ciascheduna Bestia grossa baiocco uno,
e mezzo, e per Ciascheduna Bestia minuta
la metà di detta pena; E dalle Calende
di Marzo sino, che saranno metuti, e ton-
cati, dette pene si paghino duplicate

Cordelli, Mete de' Grani, Biade, ed altri Generi

2. Item Che facendosi danno nelle Gregne,
ò Accoltare, ò Mete de' Grane, ed altre
Biade, e mucchj, ò Mattelli di Legumi,
Canape, Lini, ed altri simili si paghi
di pena un grosso per Ciascheduna
Bestia grossa, e mezzo grosso per Be-

1v

stia minuta, ed in tal caso le Bestie porci-
ne s'intendano per Bestie grosse, e menore
daranno danno nelli Montini de' Grani, ed
altre Biade paghino il doppio di detto grosso,
e mezzo grosso

Vigne

3. Item Che le Bestie, che saranno trovate
a dar danno in Vigne, cioè Bestie Vaccine,
ed Armenticcie in qualsivoglia tempo pa-
ghino due Carlini per Bestia, e tutte le
Bestie da Soma, ed anco le Bestie por-
cine dalle Calende di Marzo sino, che le Vi-
gne saranno vendemmiate paghino simil-
mente due Carlini per Ciascheduna Be-
stia, e dopo le vendemmie sino alle Calen-
de di Marzo le Bestie da Soma paghino
un Grosso, e le Porcine mezzo Carlino per
Bestia, e le Bestie Caprine, ed altre Bestie
minute paghino dalle Calende di Marzo sin
chè sarà vendemmiato un Carlino per Bestia,
e dopo le vendemmie sino alle Calende di
Marzo mezzo Carlino per Bestia

Danno in Vigne dalle Vaccine, Bestie da Soma, Porcine, Caprine, e minute

Canneti

4. Item Che le Bestie grosse, che daranno danno nelli Canneti debbano pagare un Grosso per Bestia in qualsivoglia tempo, e per le Bestie minute paghino in qualsivoglia tempo mezzo grosso per Bestia

Banno nei Canneti

Ristretti

5. Item Che le Bestie grosse, che daranno danno nelli Ristretti di qualsivoglia sorte, e nelli Soderoni delle Vigne dove ci siano frutti paghino mezzo grosso per Bestia in dar danno nelle Erbe di detti Ristretti, e Soderoni; ma à rodere qualsivoglia sorte di Albero fruttifero, ò pianta[?], ò Vite paghino un grosso per ciascheduna Bestia di qualsivoglia tempo per Bestia grossa, e per minuta la metà di dette pene in ciascheduna caso delli sudetti

Banno con Bestie grosse nei Ristretti

Casali fuori delli Ristretti

6. Item Che nelli Casali fuori delli Ristretti

Danno con Bestie grosse, e minute nei Casali

in qualsivoglia tempo dell'anno per le Bestie grosse si paghi un bajocco per Ciascheduna Bestia, e per Ciascheduna Bestia minuta mezzo bajocco; e se in detti Casali daranno danno a vedere tanto le Bestie grosse quanto le minute paghino un grosso, e mezzo grosso per Bestia Rispettivamente come nel prossimo precedente Capitolo

Ghiande, Olive, e Frutti

7. Item Che le Bestie, che daranno danno nelle Ghiande, Olive, Pere, Mele, ed altri Frutti paghino bajocchi due per Ciascheduna Bestia tanto grossa quanto minuta, e per il danno dato nelle Olive, tanto si paghi di emenda quanto di pena, se al Padrone non parerà di farle stimare

Colte

8. Item Che mentre saranno le Accoltare nelle Colti non ci possino andare in dette Colti Bestie minute, et andandoci paghino mezzo grosso per Bestia, e le Bestie grosse non ci possino andare dal ramontare fino

Bestie grosse, e minute nelle Colti

no alla levata del Sole, né pernottare in dette Colte, a riserva delle Bestie da Soma, che vi possino pascere bensì legate, che non possino far danno, e contravenendo paghino un giu lio per Ciascheduna Bestia grossa, e le Colte poi, che saranno le Accoltate non vi possino ne anco pernottare se prima li Priori pro tempore residenti non domanderanno licen za al Podestà, che sarà pro tempore

Porci

9. Item Che li Porci, che si allevano come si dice à mano non si paghi cosa alcuna nelle Colte purché si venghino legati, ancorché vi siano Gregne, ed Accoltate, ma che non diano dan no in dette Gregne, ed Accoltate, ed in evento che vi dassero danno, overo fossero tenuti sciol ti paghino la pena come sopra nel prossi mo precedente Capitolo

Porci nelle Colte

Orti

10. Item Che per danno dato nelli Orti per le Bestie grosse si paghi due Carlini per Be stia, e per le minute si paghi un Carlino per Bestia

Bestie gros se, e minute negli Orti

Prati usati

21. Item Che non si possa dar danno nelli Prati usati dalle Calende di Marzo sino, che sarà levato via il Fieno sotto pena di due Carlini per Ciaschaduna Bestia grossa, ed un Carlino per Bestia minuta, e li altri tempi paghino le pene secondo si pagano nei Luoghi dove stanno detti Prati

Prati novi

22. Item Che in evento alcuna Persona volesse far Prati novi debba far bandire per il Castello della Penna secondo il solito, ed in evento di danno dato dalle Calende di Marzo sino che sarà levato il Fieno si paghi un grosso per Bestia grossa, e la metà per la minuta per li primi tre anni, quali passati s'intenda fatto usato, e si paghi di pena conforme al precedente Capitolo

Pagliari

23. Item Che per danno dato nelli Pagliari, Pagliarozze, ò Mucchj di paglia si paghi un grosso per Bestia grossa, & mezzo grosso per Bestia Minuta, & mentre dassero danno nelli

nell'ara le Bestie porcine à caravugliare
paghino quadrini sei per Porco

Campani

17. Item Che quelli li quali averanno li Bovi,
o Giovenchi domati per ogni paro debbano far-
gli portare almeno un Campano, e avendone un
solo debba farli portare il Campano, e quando
che ne avesse due debba farli portare almeno
un Campano fra tutti due, ed in evento di contra-
venzione paghi il Padrone un Carlino per Cam-
pano, che mancherà, ed il Campano debba essere
sonante senza artificio alcuno, per il quale Re-
sti impedito il suo suono naturale, ed in evento,
che ci sia fatto artificio, per il quale non soni,
ò non faccia il suo sono naturale debba pagare
il doppio della sud.a pena, e l'obligo di portare
detti Campani s'intenda incominciare dal
mezzo mese di Aprile per sino tutto il mese
di Decembre, e debba precedere il Bando per
parte delli Guardiani passato la metà di detto
mese di Aprile, altrimenti per non portar det-
ti Campani non si paghi pena alcuna

-5v

Delli Danni dati manualmente

15. Chi darà danno manualmente in cogliere uva, o agresta, ò qualsivoglia altra sorte de' Frutti dentro le Vigne paghi due giulij per ciascheduna volta; e chi coglierà uva, ò agresta, ò qualsivoglia sorte de' frutti negli altri Luoghi fuori delle Vigne paghi bajocchi Cinque per ciascheduna volta, purché tanto nelle Vigne quanto altrove non porti fuori della Vigna, ò Luogo dove coglierà detta uva, ò agresta, overo Frutti più di tre grappi di uva, ò agresta; e portando più di tre grappi di uva, ò agresta fuori di detti Luoghi sino al numero di otto grappi paghi un giulio per grappo computati li detti due giulij; e portandone via oltre li detti otto grappi sino al numero di dieci inclusive paghi due Scudi, e portandone da dieci grappi in sù paghi la pena ad arbitrio dell'Illmo Sig. Padrone, il simile s'intenda circa li Padroni delle uve, et agreste, alli quali sia lecito portar via dalla Vigna, ò Luogo dove la coglieranno sino al numero di dieci grappi, e portandone di più paghi-

Danno in uva, e Frutti dentro le Vigne, e fuori delle Vigne

ghino la pena come li altri è ordinato di sopra;

Danno nei Frutti dentro le Vigne

e quelli, che faranno danno nelli Frutti dentro le Vigne portandone fuori sino al numero di dieci eccetto delle Cerase, Visciole, e Marasche, delle quali ne possa portare sino alla quantità di una pettada paghi oltre la sud.a pena, e portandone fuori oltre d.o numero, e quantità sino al numero di cinquanta, e circa le Cerase, Visciole, e Marasche oltre a detta pettada sino alla quantità di un'altra pettada paghi la pena di due Scudi, e se porterà via oltre detto numero, e quantità paghi di pena ad arbitrio come sopra; e quello che coglierà detti

Danno nei Frutti fuori delle Vigne

Frutti negli altri Luoghi, se porterà fuori del Luogo oltre li coglierà sino al numero di dieci vaca, e circa le Cerase, e Visciole sino alla quantità di una pettata paghi un giulio, e portandone fuori oltre detto numero, e quantità sino al numero di Cinquanta, e circa le Cerase, e Visciole, e Marasche sino alla quantità di due pettade paghi due Scudi, e da d.o numero, e pettade, e quantità in sù paghi la pena ad arbitrio come sopra

16. Item che chi coglierà qualsivoglia sorte di-

6v

Erbaglie, Erbe Erbaglie, Erbe, e qualsivoglia sorte di frut-
ti. Uva, ò agresta paghi giulj tre per vol-
ta, e circa il coglier l'Erbaggi, e Lattughe
nelle Vigne similmente si paghi giulj tre, e
che se porterà via l'Uva, agresta, ed altri
frutti paghi la pena conforme alla quan-
tità, che porterà fuori conforme è stato
stabilito nel prossimo precedente Capitolo
intorno a quelli che porteranno fuori dal-
le Vigne Uva, agresta, e frutti; e quello
Cavoli che porterà fuori dalli detti Orti Cime
de' Cavoli sopra tre Cime sino a dieci
Cime paghi due Scudi, e da dieci Cime in
sù paghi la pena ad arbitrio come sopra;
e delli altri Erbaggi portandone fuori più
di tre brancate sino a sei brancate pa-
ghi due Scudi, e sopra sei brancate pa-
ghi la pena ad arbitrio come sopra; e circa
Cipolle alle Cipolle Scalogne, Comi, e simili
portandone fuori oltre venti Capi fino al
numero di Cinquanta paghi due Scudi,
e da Cinquanta in sù ad arbitrio come sopra; e
men-

mentre portasse via da detto Orto sopra
Meloni — tre Meloni sino a dieci paghi Scudi tre,
e da dieci in sù ad arbitrio comess.ª; e le Co-
Cocuzze Cocomeri Cetroli — cuzze, Cocomeri, Cetroli, ed altre cose simi-
li sopra la somma di dieci sino a venti
paghi due Scudi, e da d.ª somma in sù ad ar-
bitrio comess.ª

Dichiarazione sopra l'Orti

17. Orti nei Ristretti — Item si dichiara, che li Orti s'intendano
quelli Orti, cioè quelli Luoghi, che sono, e
saranno nelli Ristretti, Casali, ò Possessio-
ni riservate, e che essi Luoghi ad uso di
Orto siano con la Fratta intorno, nelli
quali vi siano almeno tre sorte di Erbag-
gi soliti tenersi nelli Orti, e quando in
detti Orti non vi sarà alcuna sorte di
Erbaggi, ò Ortaglia non si paghi per dar
danno in quello la pena come Orto, ma
come Casali, Ristretti, ò Possessioni con-
forme al Luogo come sarà

18. Item Che li Orti di Meloni, Cipolle, ed a-
gli, ed altri passimi mentre saranno nel-

7v

Orti nelle Contrade riservate

le Contrade riservate, e seminate s'intendano per Orti, e si paghino le pene in qualità di Orti, purché il paese piantato ad Orto non sia meno di mezzo quarto di terra unitamente, e li Orti fatti fuori delle Contrade riservate, e seminate siano à rischio di quelli, che li faranno, e non si paghi niente di pena ne' di emenda dando per danno di Bestie quando manuale

19. Ghianda

Item Chi cogliesse Ghianda in qualsivoglia Luogo sino alla quantità d'un' Ottajolo paghi di pena un grosso, e da un' Ottajolo sino ad un quarto paghi tre giulj, e da un quarto sino a mezzo rubbio paghi due Scudi, e da mezzo rubbio in su paghi la pena ad arbitrio come sopra

20. Oliva

Item Chi cogliesse Oliva in Luogo, che non fosse stata colta dalli Padroni, cogliendone sino ad un' Ottajolo paghi di pena un giulio, da un' Ottajolo sino ad un quarto paghi due Scudi, e da un quarto in sù paghi la pena ad arbitrio come sopra

21. Macchia ò Fratta

Item Chi rompesse Macchia, ò Fratta di Vigna, o Ristretto di Vigne, e di Orti paghi due giu-

giulj per volta, e chi rompesse Macchia, ò Frutta
di altri Ristretti, e de' Casali paghi un Carlino

22. Item Chi attraversarà, ò passerà per le Vigne di
Passar per Vigne alcuno per sino dalle Calende di Maggio sino
che sarà vendemmiato, e che non facesse dan-
no alcuno paghi un giulio per volta

23. Item Chi poi metterà Strada per li Seminati
Strada per li Seminati da altri, e nelli Casali, e Luoghi ristret-
ti si paghi mezzo grosso per volta, e per Per-
sona, in caso però, che nelli seminati nelli
Luoghi aperti vi preceda la Stima del dan-
no per detto metter la Strada, e che detta
Stima sia almeno di mezzo Ottajolo di Grano,
ò altra Biada di che sarà il Seminato, e
nelli Casali, e Ristretti non si paghi pena
per passarci se non precederà la Stima
per parte del Padrone di essi; questo s'inten-
da esser sufficiente purchè detta Stima
sia di qualche cosa etiam minima

24. Item Che nessuno possa far Erba, Foglia,
Cannetj Fronde, Cannuccia, ne' altra sorte di Er-
ba nelli Canneti ristretti, e Casali alla
pena di mezzo grosso per volta, e nelle

8v

vigne dopo la vendemmia sino alle Calende di Maggio si paghi similmente mezzo grosso per volta, e dalle Calende di Maggio per tutte le vendemmie si paghi un Carlino per volta

25. Tagliare Alberi fruttiferi

Item che nessuno possa tagliare Alberi fruttiferi dal pedicone nelli beni di altri alla pena di un ducato per ciascheduni albero, e tagliando li rami dalla corona in sù debba pagare di pena orezzali per ramo, e per tagliare frasca, ò foglia dalla Corona in giù paghi bajocchi Cinque in tutto, e tra gli Alberi fruttiferi s'intendano anco li olmi, ò altri alberi, che servissero per le viti, ò cerque, ed anco li Albucci, e salci

26. Alberi infruttiferi

Item che nessuno possa tagliare alberi infruttiferi nelli beni di altri alla pena di un Carlino

27. Legna morta

Item che nessuno possa fare, ò pigliare Legna morte nelli beni di altri alla pena di un grosso

28. Accusa dei Padroni

Item che li Padroni possino accusare quelli che daranno danno nelli loro beni, e le sia creduto con il suo giuramento per la pena, che non ecceda la somma di un Carlino,

ed

ed altrettanto di Emenda, e con il pegno, ò con
un testimonio degno di fede possa accusare
per qualsivoglia somma danno di pena quan-
to di Emenda

29. Pegno negato — Item Che chi ricusasse dare il pegno al Guar-
diano caschi in pena di tre giulij per Cias-
cheduna volta, e sia creduto al Guardiano,
ò Padrone con il suo giuramento, ed almé-
no con un testimonio

30. Uncino alli Cani — Item che dalla festività di S. Maria di
Agosto sino durerà tutto il tempo delle
Vendemmie li Padroni debbano attaccare,
e far portare l'Uncino alli lor Cani, e
trovandosi senza Uncino per le Vigne, e
Ristretti li Padroni dè Cani paghino un
Carlino per Ciascun Cane, che sarà trova-
to in detti Luoghi senza Uncino

31. Licenza per far danno — Item Che nessuno possa dar Licenza che
se li faccia danno nelli suoi beni né con
Bestie, né manualmente, se prima non
averà fatta scrivere detta Licenza dal
Podestà, che sarà pro tempore

9v

32. Item Che oltre le pene di altri danni, che
Pene non non si contengono nelli presenti Capitoli
espresse s'intendano conforme allo Statuto, e si
proceda da simile à simile

33. Item Che dalle sudette pene per danni dati
Quarto da Bestie allorché accaderà mandar Bol-
delle Pene lette, e farle pagare si debba detrarre la
quarta parte, e per danno dato manualmen-
te si paghi l'intiero come sopra

Delli Danni dati nelli Beni della Corte

34. Che nessuno possa tagliare per far Legna
Legna, e né verde, né secca di qualsivoglia sorte,
Piante della né cavar Piante, ò Alberi di ciascuna sor-
Macchia te nella Macchia de Canali sotto la pena
de' Canali di Scudi dieci per ciascheduna volta, ed ogni-
uno possa accusare il dannificante, e la
pena si applichi per un quarto all'accusa-
tore, un quarto al Podestà, ed il resto alla
Camera dell'Ill.mo Sig.r Padrone

35. Item Che nessuno possa tagliare né Cerque
né

Cerque, ed Alberi della Bannida grande, S. Lucida, Selva guardada, e Sevolina

Cerri, nè altra sorte di Alberi, tanto fruttiferi, quanto infruttiferi, nè piccoli, nè grossi nella Bannita grande Santa Lucida, Selva guardada, e Sevolina sotto la pena a chi la taglierà dal pedicone di Scudi Dieci per ciascheduno Albero, e li rami Scudi Tre per ciascheduno, eccettuando però li Lavoratori di detti Luoghi, quali per servizio delli lor Campi possino sterpare, e smacchiare macchie basse per servizio del coltivar le terre, e possano anco tagliar la frasca dalla Corona in giù per servizio delli lor Bovi senza far danno all'Albero

36. Bannida di S. Lucida

Item Chi darà danno nella Bannida di S. Lucida mentre sarà Bannita paghi due giulj per Bestia tanto minuta, quanto grossa

37. Bannida grande

It. Chi darà danno nella Bannita grande in qualsivoglia tempo mentre sarà banni-

ta paghi due giulj per qualsivoglia Bestia
tanto grossa come minuta

38. Item Chi darà danno con Bestie di qualsi-
Giardino voglia sorte nel Giardino, Vigne, e Canneti
Vigne, e dell'Illmo Sigr. Padrone paghi due giulj
Canneti per Ciascheduna Bestia tanto minuta
quanto grossa

39. Item Chi passerà per il Giardino di Sua
Passare Sigria Illma paghi giulj due per ciascheduna
per il na volta, ed anco per ciascheduna Bestia
Giardino che vi passasse, ò entrasse ancorchè non
vi facesse danno paghi due giulj per volta

40. Item Chi darà danno manuale di qualsivo-
Danno ma- glia sorte nel Giardino, Vigne, e Canneti
nuale dell'Illmo Sigr. Padrone paghi la pena ad
arbitrio di Sua Sigria Illma

41. Item Chi stenderà li Panni nelle Fratte, e
Panni nel- Macchie del Giardino della Corte paghi
le Fratte giulj due per ciascuna volta quando si vada
a stendere nella banda di dentro di detto Giar-
dino

42. Item Che nessuna Persona possa andare à
Lavar Panni lavar Panni nelle Fontane Longa, e Tonda
vi-

vicino alla Terra, ne' anco alla Fontana di Muratello sotto la pena di giulij due per ciascheduna volta, e Persona; ne' meno si possa sporcare acqua da detta Fontana tonda per lavare, ò far bucata, nè tenere panni nelli Murelli di dette Fontane sotto la medesima pena

43. Fontanella — Item Che nessuna Persona possa lavar panni, ò beverar Bestie, ò far qualsivoglia immonditia nella Fontanella vicino alla Grotte dell'Illmō Sigr. Padrone sotto la medesima pena

44. accusare li dannificanti — Item Che ad ogni uno, e Persona sia lecito accusare li dannificanti nelli Beni della Corte, e delle Fontane, ed in tal caso l'accusatore guadagni il quarto della pena

45. Minori di anni dieci — Item Che li Minori d'anni dieci non siano tenuti a pena alcuna per qualsivoglia danno manuale, ma solo siano tenuti all'emenda del Danno

46. Item Che il Guardiano, che pro tempore sarà

11v

Guardiano sia tenuto accusare — sia tenuto accusare tutte, e singole Persone, e Bestie, che troverà a dar danno nelli Luoghi, che saranno sotto la sua guardia sotto la pena di due Scudi per ciascheduna volta in caso di contravenzione, da applicarsi un quarto alli Accusatore, un quarto al Podestà, ed il resto alla Camera dell'Illmo Sig. Padrone

47. Guardiano torri il Pegno — Item Che il detto Guardiano trovando Persone, ò Bestie a dar danno si debba far dare il pegno del Padrone, ò Pastore di dette Bestie nel Luogo istesso dove si troverà a far danno, il qual pegno sia riconoscibile, e ne' possa pigliar per pegno, se non Cortello, ranello, roncio, accetta, Casacca, sacchetto, Giuppone, Cappa, Zaini, Mandelle, Fucili, Centurini, ò Starcoletti, e non avendo nulla di queste cose si faccia dare la Camiscia, eccetto che dalle Donne, quali oltre li sudetti pegni possino dar per pegno Pancelli, pezzette, e Torcielle, e pigliandogli altri pegni che li sopradetti l'accusa sia invalida, e nulla

48. Item Che trovandosi a dar danno Bestie di qualsivoglia sorte, e non essendovi il Padrone, ò

Bestie senza Custode

ò Pastore di dette Bestie, il Guardiano possa
rimenare dette Bestie, e consegnarle alli
Este, ma in evento, che trovasse per strada nel rimenarle alcuna Persona, debba
consegnarle à quel tale, che troverà

49.

Guardiano non trovando il Dannificante

Item che il Guardiano non trovando il dannificante possa in termine di otto giorni
doppo che sarà stato fatto stimare il danno dalli Padroni della cosa dannificata farne Inquisizione, e passato detto
termine, ò non precedendo detta stima
non si possa ad istanza di esso Guardiano procedere per via d'Inquisizione, e
precedendo detta stima, e facendosi l'Inquisizione quelli che saranno accusati
in dette Inquisizioni non siano obligati pagar pena, nè emenda di alcuna sorte se l'accusa non si confronterà con
la stima circa la qualità del danno, e
delle Bestie, e Persone, che averanno
dato il danno, ed il Luogo dove sarà dato il danno, e facendosi l'Inquisizione

da detti Guardiani in altra maniera, che
nella forma, e tempo sopra specificati l'In-
quisizioni siano nulle, e li accusati in esse
non siano tenuti ne' a danno, ne' ad emen-
da di sorte alcuna

50. Termine per denunciare la Stima

Item Che li Padroni dannificati, che
faranno stimare le cose loro dove li sarà
stato dato il danno debbano frà il termi-
ne di due giorni doppo fatta la Stima de-
nunciarla al Podestà, che sarà pro tempo-
re, e far notare detta denuncia nel Libro
de Danni dati con specificare il Luogo, e
la qualità del danno, altrimenti esso Padro-
ne non possa pretendere l'emenda sti-
mata in detta Stima ne' dal Guardiano,
e ne' da altra Persona

51. Guardiano non possa in guardiania menar nessuno

Item Che il Guardiano non possa menar
con se, mentre và guardando le cose
sottoposte alla sua guardia alcuna Per-
sona, che non sia suo Compagno nella Guar-
diania sotto pena di tre giulj da applicarsi
al Podestà, che sarà pro tempore

52. Guardiano, e suo Bestiame sia soggetto alla pena — Item Che in evento, che il Guardiano, sua Famiglia, ò suo Bestiame dassero danno, ò contravenissero in alcun caso delli sopradetti debbano pagare la pena al doppio secondo il danno, che sarà dato, e la pena, che si ritrova espressa nelli precedenti Capitoli senza diminuzione alcuna, e sia lecito ad ogniuno accusare il detto Guardiano, sua Famiglia, e suoi Bestiami, e sia creduto all' accusatore con un Testimonio, e l' Accusatore guadagni il quarto della pena

53. Accusa ingiusta di Bestie — Item Che mentre il Guardiano rimenasse Bestie ingiustamente caschi in pena di due Scudi per volta

54. Accusa falza del Guardiano — Item che in evento detto Guardiano facesse alcuna Accusa falza sia castigato conforme ordinano le Leggi

55. Portar via Frascie — Item Che trovando il Guardiano qualcuno a portar via Frascie fuori del Territorio della Penna senza Licenza

13v

lo debba accusare, e fare, che la Corte
ne abbia notizia sotto pena di uno Scu-
do per Ciaschedunа volta, qual pena per
la metà sia della Corte, un quarto del Po-
destà, e l'altro dell'accusatore, al qua-
le sia creduto con il suo giuramento

56. Item Che il Guardiano al tempo delle Uve,
Uva, ed Agresta ed Agresta possa cercare ogniuno tanto
nella Terra quando nelle strade come li
piacerà, e trovando il numero di più delli
otte grasppi debba accusarlo, e l'accusato
paghi la pena conforme si è detto di sopra,
e chi non si lascierà cercare caschi in pe-
na di tre giulj per volta, e si creda in
ciaschedunо delli detti casi al Guardia-
no con il pegno, ò con un Testimonio

57. Item Che il Guardiano sia tenuto in termine
Termine al Guardiano per le accuse di quattro giorni dal dì, che averà trovato
a dar danno far l'accusa al Podestà,
ed in evento del contrario l'accusa sia
nulla, ed il Guardiano caschi in pena
co-

come se non avesse fatta l'accusa

58. Item Che il Podestà sia tenuto fra il ter-
Termine al Podestà per le bollette
mine di dieci giorni dal giorno dell'
accusa mandare la Bolletta, e li ac-
cusati abbiano termine otto giorni
dal dì, che li sarà mandata la Bol-
letta a difendersi se averà legitti-
ma difensione, e passato detto ter-
mine non facendo difesa alcuna,
ò facendola, che non sia di rilievo,
non siano più intesi, ma siano co-
stretti a pagare il contenuto nelle
bollette

59. Item Che tutti li danni, malefizj, e
Danno, e delitto di notte
delitti espressi nelli presenti Ca-
pitoli commessi di notte raddoppi
la pena stabilita rispettivamente
in ciaschedun caso come in essi

60. Item Che chi darà danno in qualsi-
Pagar l'emenda dove la pena
voglia modo, dove la pena come
sopra debba pagare anco l'emenda

14v

al dannificado

61. Guardo delle pene al Podestà — Item Che il Podestà, che sarà pro tempore debba avere il Quardo in tutte le pene convenute nelli presenti Capitoli purchè riscuota l'intiero di ciascheduna pena, e di quelle pene, che non saranno riscosse intieramente non ne debba avere participazione alcuna

62. La Corte resti prima sodisfatta delle pene — Item Che il Podestà, che sarà pro tempore non debba dare cosa alcuna delle pene per la porzione spettante al Guardiano, che esso Podestà riscuoterà dalli accusati, se prima la Corte non sarà sodisfatta intieramente del suo, che pagheranno alla Corte per il danno dato, altrimenti oltre l'obligo di essi Guardiani a favore di detta Corte, possa essa Corte farsi pagare dal detto Podestà quel tanto, che averà dato alli Guardiani

63. Item che in evento il Guardiano mettesse nel-

Testimonj indotti dal Guardiano li stessi Padroni non son creduti

nelle Inquisizioni per Testimonj li Padroni delle cose dannificate, e la Famiglia di detti Padroni, li medesimi, e loro Famiglia non siano creduti contro li accusati, se non portino la somma, e valore d'un Carlino, ed altrettanto per l'emenda; ed in evento, che detti Padroni, e Famiglie accusassero se stessi, li Guardiani non possino pretendere per l'emenda da essi Padroni, e lor Famiglia se non sino alla quantità di boccali Tre di Mosto, in evento che il danno sia nell'Uva, e sino al valore di Bajocchi Cinque, in evento, che il danno sia in qualsivoglia altra cosa

64\. Testimonj indotti di Minori, e Zitelle

Item Che non si possino indurre per testimonj nelle Inquisizioni, ed Accuse li Minori di anni Undici, ne' meno le Zitelle, ed in caso che si inducessero non si debbano esaminare, ed esami=

nandosi non facci na fede alcuna

Convenzioni

Trà la Communità della Penna, e l'Illmi Signori Padroni che sono stati pro tempore, che sono di presente, e che saranno per l'avvenire

65. Che tutte le Opere, che bisogneranno per servizio della Corte debbano anda-
Opere per servizio della Corte
re sotto la pena di due giulj per cias-
cheduna volta, e persona a quelli che
saranno comandati, e che mancheranno
di andare; e per mercede dell'Opera
a quelli, che vi anderanno se li debba
dare dalli Fattori della Corte alli ho-
mini un Carlino per homo il giorno, quat-
tro libre di Pane, e due boccali di Acquato
dal tempo, che si comincierà à trovare
ter-

detto Acquato sino a mezzo Maggio, e
dopo un boccale di Vino per ciascheduno
huomo, e giorno, e detta quantità di Sa-
lario, Pane, Acquato, ò Vino se li dia
in qualsivoglia tempo dell'anno; eccet-
to però, che mentre fossero Opere
per mietere per la Corte, in tal caso
si faccino le Spese, ed un giulio il gior-
no, e nell'Ara se le dia un Carlino, e
le Spese il giorno per ciascheduna Ope-
ra di huomo, ed alle Opere delle Donne
si debba dare la metà di quello, che si
da alli huomini come sopra

66. Item Che tutti li huomini della Penna,
e suoi Abitatori debbano andare
per servizio della Corte tanto in cam-
minare dove saranno mandati, quan-
to in fare altre cose, che li saranno
comandate per servizio di detta Corte

Huomini per servizio della Corte

tutto pena di due giulj per volta; e mentre detti homini per servizio di detta Corte, vando in camminare, quanto in fare altro ci mettessero giornata finita, da detta Corte se li debba dare le spese, e salario, ò mercede, conforme si è detto di sopra, e se la giornata fosse di festa se li debba dare le spese solamente, conforme si è detto; ma in evento la giornata non fosse finita se li debba dare solo le spese per metà del tempo, che averà messo in servizio della Corte

67. Item Che tutti quelli, che abitevanno nel Castello della Penna, e suo territorio siano obligati dare per servizio della Corte li pollami, che li bisogneranno, cioè li Pollastri alla ragione di bajocchi Cinque il paro di ogni tempo, le Galline un giulio l'una, le Pollanche un Carlino l'una, li Capponi bajocchi quindici l'uno di ogni tempo, li Capretti alla ragione di un giulio l'u-

Pollami per servizio della Corte

buno di ogni tempo, e le Starne à ra-
gione similmente di un giulio buno di
ogni tempo mentre vi anderanno à Cac-
cia con licenza

68. Item Che si debbano dare anco tutte le
Besoie per servizio della Corte
Opere con le Bestie, che bisogneranno
per servizio della Corte sotto la mede-
sima pena di due giulj per ciascheduna
Bestia, che mancherà di andarvi
essendo commandata, e debba avere
di ogni tempo dell'anno per loro Mercede
alla ragione di bajocchi Cinque per Be-
stia Somarina, e bajocchi Sette, e mez-
zo per Bestia Cavallina il giorno quel-
le che anderanno per servizio di essa
Corte

69. Item Che quelli che saranno comanda-
Opere per l'Olive della Corte
ti a cogliere le Olive della Corte ci
debbano andare sotto la medesima pe-
na di due giulj per Ciascheduno, che
mancherà; ed a quelli, che ci anderan-

no per loro mercede se li debba pagare
dal Fattore dell'Illmo Padrone à ragione
di bajocchi quattro per Quarto di Oliva,
che Ciascuno coglierà senza alcuna Spesa

70. Item Che la Communità debba fare ogni
anno una Fornace di Calce per servizio
della Corte, con fare le legna nelli beni
di essa Corte, e dove gli sarà assegnato dal-
li Fattori di essa, con tagliar legna, ca-
var la pietra, condurre tanto la legna
quanto la pietra alla Fornace, e fare
tutto quello, che bisogna alle Spese di
essa Communità, e la detta Corte sola-
mente debba pagare il Maestro, che
farà la cotta, e far le spese alli Forna-
ciari mentre la cuceranno, e pagare
le giornate a detti Fornaciari a raggione
di bajocchi sette, e mezzo il giorno, e la det-
ta Communità anco conduca a sue spe-
se detta Calce dove commanderà la
Corte

Fornace di Calce per servizio della Corte

71. Item Che quelli, che faranno il Lavorec-
cio del Castello della Penna, e suoi Abi-
tatori siano tenuti dare gratis ogni
anno un' Opera de Bovi per Ciasche-
dun Lavoratore alla Corte, ed anco una
soma di paglia per Ciascun Lavora-
tore, e li altri, che non faranno La-
voreccio, ma lavorando ~~alli Bovi~~
nelli beni della Corte, e che vanno sot-
to nome di Zappardi siano tenuti
dar la quarta parte della Paglia, che
raccogliano nelli beni della Corte, e
detta Corte conduca la detta Paglia
tanto delli Lavoratori, quanto delli
Zappardi dove vuole alle spese di
essa Corte, e mentre da detti Lavo-
ratori se li darà detta opera de' Bo-
vi, la Corte sia obligata far le spese
a quello, che vi lavorerà con darli
la quantità di pane, vino, ò acquato

Un' Opera de' Bovi gra-tis per la Corte

18v

come si è detto di sopra alle altre Opere della Corte; ed inoltre detti Lavoratori siano tenuti dar tante opere di arato alla Corte quante le bisognerà, e detta Corte sia obligata farli le spese come sopra, e pagargli le Opere à ragione di bajocchi venti il giorno per Opera

Capitoli della Mola, e Forno

72. Grano si debba macinare alla Mola della Corte

Che tutti li homini, ed abitatori della Penna, e suò Territorio siano obligati andare à macinare tutto il grano, che dovrà servire per loro uso, e della lor Famiglia tanto raccolto in detto Territorio quando raccolto fuora di detto Territorio alla Mola dell'Illmo Sigr Padrone posta à Rio di detto Luogo sotto la pena di un Ducato di Carlini dieci per Ciascheduna Persona, e ciaschedunа volta da

op-

applicarsi alla Cammera dell'Illmo Sig.
Padrone per la metà, un quarto all' ac-
cusatore, e l'altro quarto al Podestà,
ed in ogni modo sia tenuto pagare la soli-
ta molitura al Molinaro di detta Mo-
la come se vi avesse macinato, ed in
evento, che detta Mola per qualsivoglia
difetto non potesse macinare, quelli,
che averanno farina non possano an-
dare a macinare fuora durante la
farina, che averanno, e finita, che
sarà la farina in detto evento possino
andare a macinar fuora di detto Terri-
torio dove li piacerà due Quarti di Gra-
no, e più, e meno secondo il bisogno della
Persona, che vorrà andare a macinare
fuora, con licenza però del Podestà,
e Molinaro, che pro tempore saranno
sotto la medesima pena di un Ducato,
e Molitura come si è detto in evento di

contravenzione, e così si debba osservare tante volte quante volte sarà di bisogno; e quelli particolari, che compraranno Grano fuora del Territorio di detto Luogo possano sino alla quantità di mezzo rubbio solamente, e non più macinarlo in altra Mola, che nella sudetta senza incorso di pena, e senza pagare detta Molitura al detto Molinaro, e di dette pene un quarto sia del Podestà, l'altro dell'accusatore, ed il resto della sudetta Cammera

73. Molitura

Item Che il Molinaro di detta Mola possa pigliare per molitura solamente à raggione di Coppitelle quattro per Rubio con la solita Coppetella di rame usata sino al presente in detta Mola

74. Forno da cuocere il Pane

Item Che tutti li homini abitanti nel Castello della Penna, e suo Territorio siano tenuti andare à cuocere il Pane, che li sarà necessario per uso loro, e di lor famiglia nel Forno dell'Illmo Sigr Padrone dentro detto Castello

sot-

sotto pena di Cinque giulj mentre lo cocessero altrove senza Licenza del Fornaro, ed il solito Fornatico al Fornaro

Capitoli del Macello

75. Pascolo per le Bestie del Macello

Che il Macellaro, che sarà pro tempore possa tenere nel Territorio della Penna sino al numero di Bestie Cento minute per uso di detto Macello, purchè non faccia danno, al quale sia lecito andare pascolando per tutto il Territorio della Penna, eccettuate le Bandite dell' Ill.mo Sig. Padrone, mentre saranno bandite, e nelli Casali, e Ristretti, nelli quali Casali, e Ristretti vi possa andare a pascolare solamente nelli mesi di Decembre, Gennaro, e Febraro, nelli Luoghi però, e mentre non vi siano Ghiande, ed Oliva, e nelle Vigne non vi possino andare in alcun

tempo, se non in caso di necessità, ed in
tal caso debba domandare licenza al Po-
destà, ed andando à pascere nelli Luoghi,
ed in tempi proibiti paghi la pena con-
forme alli Capitoli de' Danni dati, e
l'emenda

76. Carne del Macello — Item Che il Macellaro debba dare le Carni
per due quattrini meno la libra del prezzo,
che si metterà pro tempore nella Città
di Amelia

Capitoli della Pizzicaria, ed Osteria

77. Pizzicarolo debba vendere secondo li prezzi di Amelia — Che il Pizzicarolo sia obligato tener
Oglio, Carne salata, Cascio, e la Qua-
resima almeno due sorte de Salumi,
e dette robbe vendere per il prezzo, che
pro tempore venderanno li Pizzicaroli
di Amelia, ed in caso di contravenzione
tanto in tenere dette robbe, quando in ven-
der-

derle contro li detti prezzi caschi in pena
di giulj due da applicarsi un terzo all'ac-
cusatore, un terzo al Podestà, e l'altro
alla Camera dell'Ill.mo Sig. Padrone

78. Item Che nessuno del Castello della Pen-
Ova na possa comprare Ova per rivender-
non si posso- le a Forastieri per portar fuora del
no comprare Territorio di detto Luogo, ne' cavar Ova
per rivenderle da detto Territorio sotto la pena di
à Forastieri un Scudo, e la perdita dell'Ova, da
applicarsi detto Scudo per un terzo all'
accusatore, un terzo al Podestà, e l'al-
tro alla sudetta Camera

79. Item Che l'Oste debba tenere Vino da
Vino à che vendere per il prezzo, che li sarà posto
prezzo debba dal Podestà, e Sinitori della detta
vendere l'Oste Communità, che saranno pro tempo-
re, ed a questo effetto ogni volta che
comprarà esso Oste Vino per vendere
debba portare la fede di quanto lo ave-

21v

rà pagato, acciò li si possa mettere il prezzo da detti come sopra, che non possa guadagnare più di quattro giulj per Soma con li Terrazzani, ed otto giulj per Soma con li Forastieri, et a detta ragione, e non più se li debbano porre li prezzi dalli sudetti, ed in evento di Controvenzione paghi giulj tre di pena da applicarsi come sopra

80. Oste non possa vender vino senza licenza

Item Che l'Oste non possa metter mano a vender vino di alcuna Botte senza licenza di detto Podestà, e Punitori, i quali prima li diano detta licenza li debbano porre li prezzi, e sigillar la Botte sotto la detta pena da applicarsi come sopra

81. Vino non possa vender nessuno à minuto senza licenza

Item Che nessuno della Penna possa vender vino à minuto senza licenza del Podestà, e delli detti Punitori sotto la pena di cinque giulj da applicarsi come sopra, ed in evento di Licenza lo debba vendere

an

un quattrino meno la Tolletta di quello
venderà l'Oste alli Terrazzani, e con
le misure aggiustate, e non lo possa
vendere alli Forastieri sotto la detta
pena da applicarsi come sopra

82. Item Che nessuno possa vender Vino alli
ingrosso ad alcuna Persona, se prima
non averà ricercato l'Oste se lo vuol
comprare Lui sotto la pena di uno
Scudo da applicarsi come sopra

Vino all'ingrosso

83. Item Che nessuno possa comprar Vino, O-
glio, Carne salata, Cascio, e Salumi per
rivendere à minuto, eccetto, che li Sa-
lumi fuori del tempo della Quaresima
sotto la pena di un Scudo da applicarsi
come sopra

Nessuno possa comprar robba per rivenderla

84. Item Che quelli, che venderanno le Uva
al Pizzicarolo debbano dare un' Uvo di
più per ciaschedun grosso di Uva, e det-
to Pizzicarolo debba dare per servizio del-
la Corte le Uva à ragione di quattro

Uva, che si vendono al Pizzicarolo

22v

Ova á bajocco

85. Item Che nessuno possa cavare da detto Luogo Grascia di qualsivoglia sorte senza licenza del Podestá di detto Luogo, e dal suo Territorio sotto pena di giulij Cinque da applicarsi come sopra

Grascie non si possono estrarre senza licenza

86. Item, che in evento detto Pizzicarolo non trovasse a comprare, ó non potesse cavare alcuna delle cose sudette dalli Luoghi dove si vendano le dette robbe, portandone Fede non sia tenuto a pena, mentre non tenesse quelle cose, che non puó comprare, ó cavare

Capitoli in materia de' Banni dati, e pene stabilite per li Galli d'India, ó siano Gallinacci

§. 1.°

87: In primis, che nelle Ghiande mentre il frutto é in terra, intendendosi da S. Angelo di Settembre sino tut-

tto

to Carnevale debbano pagare mezzo
bajocco per Pollo d'India al Padrone
di dette Ghiande per il Danno, che
riceve, ed altro mezzo bajocco di
pena spettante a chi si deve, che
in tutto è un bajocco per capo di
animale

§. 2°

88. Nelle tue cominciando da S. Bartolomeo di Agosto sino à mezzo ottobre debbano pagare bajocchi due per capo di Pollo spettante al Padrone di dette tue, ed altri di più bajocco uno, e mezzo di pena spettante a chi si deve, che in tutto è bajocchi tre, e mezzo per capo di Pollo

§. 3°

89. Nelle Olive cominciando da Santi

Simone, e Giuda d'Ottobre sino tanto
che le dette Olive siano colte debbano
pagare bajocco uno per capo di Pollo per
il danno spettante al Padrone di
dette Olive, ed in oltre mezzo bajocco
per pena spettante a chi si deve,
che in tutto è bajocco uno, e mezzo per
capo di Animale

§. 4°.

90. Nelli Grani, Biade, Orzi, ed altri
simili cominciando dalli venti di
Maggio per sino tutto il tempo del-
la raccolta, cioè tanto avanti mietu-
to, quanto nel tempo, che le Gregne,
e Barconi stanno in terra debba-
no pagare bajocco uno per capo spet-
tante al Padrone di detti Grani, ò
Biade, ò altro per il danno, e di più
per

pena spettante a chi si deve mez-
zo bajocco per capo di Pollo, che in
tutto è bajocco uno, e mezzo per ca-
po di Animale

§. 5.°

91. Trovandosi in fine detti Animali
nelli Casali, e vigne etiam in tem-
pi, che non vi siano frutti alcuni
debbano pagare bajocchi Cinque per
Frocca di pena spettante à chi
si deve, purche non vi sia Danno
alcuno per il Padrone di detti
Luoghi, e la Frocca s'intenda da
venti Polli in sù, come per esem-
pio se fossero quindici, ò diciotto
non debbano pagare cosa alcuna,
nè s'intenda per Frocca, ma atti-

24v

vando a venti s'intenda Frocca

Capitolazioni seguite tra l'Illma Comtà di Orte, e questa Illma Communità della Penna sopra i Danni dati, fin dall'anno 1570:

Le Bestie grosse di qualsivoglia sorte trovate a dar danno nei Territorj del Vicino, così quelle del Convicino nel nostro Territorio incorra in pena di bajocchi tre per ciascheduna Bestia grossa; le Bestie minute in bajocco uno, e per qualsivoglia Frocca in Giulj tre, e la Frocca s'intenda di 25: bestie minute in sù, e per qualsivoglia quantità s'intenda essere una Frocca

Notizia delli scudi 250: dati alla Communità della Penna dall'Ill.mi Sig.ri Marchesi Orsini Padroni

Fin dall'anno 1600: la Fel: Mem: di Corradino Orsini diede a questa Communità della Penna Scudi Duecento in ricompensa delli tre Pasti, che era solito farsi dalli Ill.mi Sig.ri Padroni ogni anno a tutto il Popolo, cioè la Vigilia di Natale di Nostro Signore Gesù Xpto, La mattina del primo di Maggio, e la mattina della Festa di tutti li Santi, con legge di doversi erogare una tal somma nella

Compra di tanto grano per distribuir-
si al Popolo.

Inoltre la Fel: Mem: di Orazio Orsi-
ni fin dalli 14: Gennaro 1620: donò
a questa Communità Scudi Cin-
quanta per la compra di tanto gra-
no, e di aggiungerlo all'altro compra-
to con li sudetti ℈ 200:, affine il tut-
to fosse dato per imprestanza al
Popolo. E come il tutto si rileva dal
vecchio Statuto ℈ 108: tergo, e dà ℈ 124:

Memoria

Della Fiera, e Mercato concessa alla
Communità della Penna dalli Ill.mi
Sig.ri Marchesi Padroni

Fin dall'anno 1696: per l'istanza pro-
mos-

mossa dai publici Rappresentanti
della Penna all' Ill.mi Sig.ri Marche-
si Padroni Domenico Maria Or-
sini, e Gio: Corrado Orsini di
Fel: Mem: per avere la libertà nel
vendere, e comprare tanto nella Fe-
sta del Glorioso S. Valentino Pro-
tettore, che della Madonna SS.ma
della Neve con un giorno almeno
avanti, ed uno dopo dette Feste, li
medesimi accordavono con il seguen-
te rescritto, come dallo Statuto Ori-
ginale ⓐ 128:
Si concede ampla Licenza alla nostra
Communità della Penna, et ad ogni
altro Forastiere di poter formare
ò Fiera, ò Mercato publico tenoro

la medesima Terra della Penna, et anche ne' suoi Borghi fuori della Porta principale per sei giorni dell'anno, cioè à dire uno avanti di ciascheduna delle sopradette Feste, et uno dopo, inclusivo anche quello di dette Solennità.

Dato nella Penna nel nostro solito Palazzo questo dì 25: Ottobre 1696:

Domenico Maria Orsini

Gio: Corrado Orsini

In Dei Nomine Amen

Quae quidem omnia ut supra descripta, et adnotata fuerunt in presenti Statuto, ex fida manu de meo consensu extracta ex originali Statuto mihis exhibito per Illmos DD. Priores Residentes Comitis hujus Terrae Pinnae de Mto. S. Congregationis Boni Regiminis Sub dat. Romae diebus 6° Junij 1795

et 12a Octobris 1795, atque eisdem DD. exi-
bentibus restitut. una cum consignat.
presentis Copiae nulla penes me relicta Co-
pia, in facta prius cum pred. Originali diligenti fac-
ta Collatione, in omnibus, et per omnia con-
cordare inveni, salvo semper &c. In quorum
fidem &c. Datum Terrae Cinnae hac die
13a Decembris 1795

Ita est Crescentius Torquati Not.s
Gub. s Terrae Cinnae Deputatus
A prelaudata S. Congreg.ne in fidem

L'Anno Mille Settecento Novanta Cinque
fu approvato, dal Publico Consiglio nell
Mese di Decembre il dì: 13:
Approvato li: 31: Marzo l'Anno Mille Otto
cento dieci a tenore della Loggia Bollettino: 71.
Aferd. 3: Bollettino [illegible]:
Raynaldi Aggiunto

MAIRIE DELLA PENNA

27v

Capitolazione segaita fra la Comunita di Giove e Comunita della Penna da osservarsi hin inde inviolabilmente per Conseglio fatto in Giove il dì 14 Gennaro e nella Penna il dì 13: de febraro 1717

1717

Primo convengono che ritrovandosi hinc inde per Territorio Bestie grosse il giorno e la notte radoppi

11° Che ritrovandosi come sopra Bestie minute da venticinque ingiù debbino pagare bajocco uno per Bestia, e da venticinque in sù fino a qualsivoglia somma bajocchi cinquanta per Padrone

3° Terzo che li Porci s'intendino Bestie grosse ritrovati per le Bandite, Lavori, Vigne Orti e simili fuorche per il Territorio

4° Che ritrovandosi dette Bestie grosse in detti Lavori, e simili come sopra incorrino in pena di Baj. Cinque per Bestia il giorno, e la notte radoppi:

5° Che ritrovandosi le sudette Bestie studiosamente intendendosi lo studioso Bestie legate, campani atturati, o con Guardia debbino pagare la pena doppia espressa del Capitolo 4° ed il simile s'intenda delle Bestie minute, che si troveranno con guardia, ovvero Fiocche,

e branchi trovati con guida; però in detti lavo=
ri= debbano pagare la pena doppia che contie=
ne il Capit.o 2.o

6.o = Che si debba da Ciascuno levare il pegno senza
rimenare bestie, quando però vi si troverà il
Padrone, o Pastore, ed il pegno debba essere equi=
valente pr. la pena, e non ritrovandosi chi dia
il pegno, sia lecito ricondurle, ed in tal caso
si debbano subito rilasciare pagata la pena, men=
tre però non siano trovate in detti lavori=
ed in tal caso debbano anche oltre la pena
dare sicurtà di pagare il danno

7.o = Che nella Selva, e Bandita tanto della Comunità
quanto di S.a Ecc.za, e di sua Sig.a Ill.ma respettiva=
mente, e non si possa andare ma scappandosi
d.e Bestie paghino per ciascuna baj.= quattro il
giorno, e la Notte radoppi trattandosi di bestie
grosse, e se saranno minute paghino il dop=
pio di quello che contiene il 2.o Capitolo

8.o = Che chi sarà trovato a legnare qualsivoglia sorte
di legna paghi di pena Scudo Uno pr. ciascheduna
persona, essendovi però pegno, non s'inten=
dendo questo tanto nella Bandita, e Stradoni
di S: E: con sue fonne attorno come anche
nella Macchia della Comunità di Giove, quan=
to nella Bandita di S.a Sig.a Ill.ma, e della
Comunità respettivamente dove s'intendono
sottoposti alle pene dei Banni=

28v

9° = Che riconducendosi Bestie, non possi l'Oste
far paghare per il primo Giorno se non mezzo
bajocco per bestia grossa, e baj= Cinque per
Tocca le Bestie minute, e Standovi la
Notte, e più di un Giorno raddoppi detta
pagamento per una sol volta

10 = Che dovendosi far stimare il danno non si
possa far pagare alli Stimatori se non
baj= Due per ciascheduna volta

11 = Che le Bestie grosse non possino essere tassa=
te per il danno se non un quarto, ossia quar=
tarola per bestia, e non più non essendo ve=
rosimile che una bestia possa danneggiare
di più

12 = Che per il Mandato di rilascio si debba pagare
baj= Tre

13 = Che li Guardiani hinc inde possino accusare
quando troveranno le bestie nelli Territorj
in qualsivoglia luogo, e siano creduti in con=
durre le bestie in prigione, e con il segno
equivalente a tenore del Capit.° Sesto, o col
Testimonio di vista di qualsivoglia condizione,
o sesso, e l'accusati dopo d'avere ricevuta
la Notificazione debbano pagare la pena
e il danno nel Tribunale dove saranno accu=
sati in termine di otto giorni, e non pagan=
dola i SS.ri Giudici debbano procedere hinc inde

alla spedizione de' Mandati, e quelli si debbano eseguire liberamente senza alcuna Notificazione o altro Giudice, ne al debitore perchè cosi è. Come anche che i Guardiani, o qualsivoglia altra persona particolare che accusasse nei Territorj di Bestiami si debbino subito far riconoscere se dove sieno stati accusati detti Bestiami, e siano tenuti pagare la pena contenuta nel Capit. Primo al quale intorno alle bestie grosse, e circa alle bestie minute alla pena contenuta nel Capit. 2.° al quale e perchè ~~lo~~ non sia lo sconfino, e lo sconfino si debba osservare nel modo, e forma che è convenuto colla Città di Amelia di quaranta Canne con quella di Giove. Non intendendosi però nelli Beni delli SS.ri Ladroni quando ~~non~~ vi sia danno, perchè cosi e non altrimenti è da osservarsi hinc inde, e trovandosi due, o tre bestie smarrite senza Pastore si debbino intendere per sconfino, e quando vi sarà il Custode a guardarle si debba pagare la pena secondo il Capit.° primo, e secondo

14 = Che li sudetti Capitoli si debbano osservare per tutti i Territorj, e non si possi far contro sotto qualsivoglia pretesto benchè dentro essi Territorj ci possedessero Cittadini di Amelia, o altri e che perciò si contradicesse alli presenti Capitoli

29v

ed in questo caso le Comunità siano obbligate
à tutti i danni, ed ancô perché non nasca
più controversia ~~ancor~~ acciochè detta Comunità
possa ritornare nelli suoi piedi come se detti
Capitoli non fossero fatti perché così &c. Dato
il dì 8 Aprile 1717

Si approvano li predetti Capitoli da registrarsi
al libro &c. Alessandro Duca Mattei
Si approvano li sopradetti Capitoli da registrarsi
Domco Ma. Orsini

Quam quid et Copia pub.ca Capitulorum et Conventionum
ut s.a per me Not.m et Secret.m Comm.tis Terre Pinne
fideliter extracta et Copiati ab Originalibus nichil
addendo . . . . . quod facti substantiam . . . sem.
in quorum &c.

Datum et T.re Pinne hac die 23 Febr.i 1761.

Ita est Jacobus Lucani Not.s pub.s de Ter-
re Pinne et Archivio Romane Curie

31v.

34v

36v

40v

46v

50v

53v

54v

55v

56v

58v

62v

63v

65v

66v

68v

72v

175v

83v

92r

94v

96 v

104v

105v

109v

33
37
[illegible]
30
141